

mento la cognizione delle contravvenzioni che portavano una multa di lire 50.

Ora, ritornando questa giurisdizione ai tribunali ordinari, si ritorna alla giurisprudenza stabilita dall'editto del 1822, il quale appunto in queste contravvenzioni riservava la giurisdizione ai tribunali di prefettura per i motivi che ho prima accennati.

Io credo pertanto che si debba mantenere la disposizione proposta a questo riguardo tanto dal Ministero che dalla Commissione, e che non si debba adottare l'emendamento a cui accenna l'onorevole Genina.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che l'articolo 3, in principio, sia così concepito:

« Le materie tolte colle precedenti disposizioni alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute alla giurisdizione ordinaria. »

NAYTANA. Domando la parola.

La redazione proposta dall'onorevole Pescatore porterebbe nientemeno che tutte le controversie di qualsivoglia somma dovessero appartenere alla giurisdizione ordinaria, cioè ai tribunali provinciali, esclusi i giudici di mandamento.

Ora io insisto perchè, a vece di *giurisdizione ordinaria*, si dica: *all'autorità giudiziaria*. Così si osserveranno le regole di competenza.

PRESIDENTE. In seguito alla proposta fatta dal deputato Naytana, e ad una variazione che venne ora introdotta dal deputato Pescatore, l'articolo sarebbe così redatto:

« Le materie tolte dall'articolo 1 alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute all'autorità giudiziaria. »

PESCATORE. Domando la parola.

Non ho inteso le ragioni per cui l'onorevole Naytana non vorrebbe usate le parole *giurisdizione ordinaria*.

NAYTANA. Ce le ripeterò.

Sotto la denominazione di *giurisdizione ordinaria* vengono unicamente compresi i tribunali provinciali. Usando adunque questa locuzione, ne verrebbe che tutte le controversie anche per somme minime dovrebbero essere demandate a questi tribunali; invece che, dicendo *autorità giudiziaria ordinaria*, si comprendono i tribunali provinciali ed i giudici di mandamento, i quali sono veramente giudici ordinari. Ed a questo modo le materie si devolvono agli uni o agli altri, secondo le regole di competenza. Egli è quindi necessario che si dica *all'autorità giudiziaria* e non *alla giurisdizione ordinaria*.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Veramente a me non sembra che servirsi piuttosto di una frase che dell'altra porti la differenza indicata dall'onorevole Naytana; perchè, a mio avviso, sono giudici ordinari nei limiti designati dalla legge anche i giudici di mandamento; e ciò d'altronde sarebbe anche spiegato dalle parole successive: *si osserveranno in proposito le regole di competenza, di appello e procedura comune*, le quali escluderebbero il dubbio se i giudici di mandamento possano, o no, conoscere di queste controversie, quando

altronde, a termini del diritto comune, essi sono chiamati a giudicarne. Ma non veggo nemmeno la ragione perchè si debbano mutare le parole *autorità giudiziaria*, come proporrebbe l'onorevole Pescatore.

Io credo quindi che si potrebbe lasciare l'espressione del progetto ministeriale e dire: « Le materie tolte coi numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo precedente alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute all'autorità giudiziaria. »

PESCATORE. Il legislatore non deve infliggere questa nota ai tribunali amministrativi dichiarando loro quello che non venne finora dichiarato, che non appartengono all'autorità giudiziaria.

Essi non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria, perchè il loro ordinamento devia alquanto dalle norme comuni, ma non si può negare che siano giudici, se vogliamo che amministrino bene la giustizia, secondo i dettami della loro coscienza e secondo che prescrive il diritto. Essi dunque appartengono all'autorità giudiziaria, e così respingo questa locuzione, la quale significherebbe il contrario; è per ciò che ho detto che le controversie tolte alla giurisdizione amministrativa sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Se spiace questa frase *giurisdizione ordinaria*, si usi quel contrapposto che è più comune nel linguaggio giuridico, di tribunali amministrativi e tribunali ordinari; ma io non consentirò mai che si usi una frase per cui i tribunali amministrativi, che pur decidono secondo il diritto, siano dichiarati non compresi nella cerchia delle autorità giudiziarie, quasi che non giudicassero, ma amministrassero. (*Segni di assenso*)

NAYTANA. Io consentirò a questa redazione, purchè si ritenga che per *tribunali ordinari* s'intendono anche le giudicature di mandamento. Si sostenne che la giurisdizione ordinaria risiede presso i tribunali ordinari; ond'io acconsentirò a questa redazione, purchè resti inteso che, secondo la cerchia delle competenze, saranno queste materie ammesse o alle giudicature di mandamento o ai tribunali di mandamento.

PRESIDENTE. Si propone ora un'altra dizione, la quale sembra conciliare tutte le opinioni.

Essa consiste nel dire: « Le materie tolte coll'articolo 1 alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. »

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo capoverso. (È approvato.)

Segue ora l'altro periodo:

« Si osserveranno in proposito le regole di competenza, di appello e di procedura comune. »

GALVAGNO. Domando la parola.

Mi pare che non si dovrebbe adottare questa locuzione di *procedura comune*, la quale viene immediatamente smentita da ciò che vien dopo, perchè vi è detto che in certi casi i tribunali dovranno invece seguire la procedura del contenzioso amministrativo, e in certi casi la Camera dei conti dovrà seguire la procedura ordinaria.